



# ***Un focus sulle recenti novità normative***

---

**Evelina Pizzilli**

**Roma, 20 novembre 2012**  
**Milano, 22 novembre 2012**

# “Il nuovo riscatto parziale” negli Orientamenti Covip

- Gli Orientamenti della Commissione del 29 marzo 2012:
- La genericità della formulazione dell'art. 14, comma 5, D.lgs.252/05 relativa al riscatto totale per perdita dei requisiti di partecipazione nelle forme collettive



consente anche l'opzione nella forma del riscatto parziale: possibilità di riscattare immediatamente una parte del montante contributivo, ferma restando l'opzione di riscatto integrale

- Un'altra tipologia di «riscatto parziale» diversa da quella dell'art. 14, comma 2, lett. b) del D.lgs.252/05

# Il recepimento del nuovo riscatto parziale

---

- *I fondi pensione che intendano consentire l'opzione del riscatto parziale ai sensi dell'art.14, comma 5, devono provvedere a recepirla a livello statutario/regolamentare*

***Necessaria a tal fine***




- per i FONDI NEGOZIALI: la modifica della norma corrispondente all'art. 12, comma 2, lett. d) dello statuto
- per i FONDI APERTI AD ADESIONE COLLETTIVA: la modifica della norma corrispondente all'art. 13, comma 2, lett. d) del regolamento

## Il recepimento secondo le indicazioni Covip

---

- *La facoltà di riscattare fino all'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.lgs.252/05 ovvero la facoltà di riscattare la posizione individuale nella misura del ..., ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto*
- *limitare il ricorso al riscatto parziale in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro:"// riscatto parziale può essere esercitato una sola volta/per non più di .... volte in relazione a uno stesso rapporto di lavoro".*
- *Le modifiche statutarie devono essere approvate dall'assemblea straordinaria dei fondi negoziali/preesistenti*
- *Le modifiche statutarie e regolamentari deliberate sono oggetto di comunicazione a Covip*
- *Integrazione del Documento sul regime fiscale*

**Nelle forme collettive accedendo al riscatto parziale**



**superamento della rigidità della circolare 23 e della modulistica Inps ai fini della richiesta di intervento del Fondo di Garanzia Inps**

# Le anticipazioni agevolate consentite dal recente D.L. 174/2012

---

- ▶ D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012»
- ▶ art. 11, comma 4, del D.L. 174/2012: previsione che riguarda gli *aderenti ai fondi pensione residenti* nelle **Province** di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo



Autorizza ad erogare in via transitoria le anticipazioni per **acquisto/ristrutturazione di prima casa e per ulteriori esigenze** secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 7, lett. a) del D. Lgs. 252/05 (anticipazione per spese sanitarie) a prescindere dal decorso del requisito di legge degli 8 anni di iscrizione

- ▶ **Ai soggetti interessati dal provvedimento si riconosce la possibilità di accedere per un periodo di tre anni a decorrere dal 22 maggio 2012, alle anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, lett. b) e c) secondo le seguenti modalità:**
  - **ai fini della richiesta non rileva il compimento degli 8 anni di iscrizione alla forma pensionistica**
  - **alle somme erogate si applica la tassazione agevolata prevista per le spese sanitarie**
  - **restano fermi i limiti percentuali stabiliti dal D.Lgs.252/05 in relazione a ciascuna causale**

## Il recepimento della norma

---

- ▶ **Immediata applicazione della disposizione**
- ▶ **Integrazione del *Documento sulle anticipazioni* dando conto della specifica deroga**
- ▶ **Integrazione del *Documento sul regime fiscale*: alle anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, lett. b) e c), concesse in via derogatoria ex D.L. 174/2012, si applica la stessa tassazione delle spese sanitarie**
- ▶ **Entrambi i *Documenti* devono esplicitare che le deroghe ivi previste hanno durata triennale ed hanno efficacia rispetto alle richieste pervenute alle forme pensionistiche a decorrere dalla data del 22 maggio fino al 21 maggio 2015**



## La documentazione da allegare alla richiesta

---

- ▶ Ferma restando la presentazione della consueta documentazione richiesta in relazione alle varie causali di anticipo
- ▶ Deve essere allegata attestazione idonea a dimostrare il requisito della residenza, al 22 maggio 2012, nella Provincia colpita dal sisma

***Si considerano utili a tal fine***

- ▶ il certificato di residenza storico o la dichiarazione sostitutiva di certificazione

## Dubbi operativi in materia fiscale

---

- ▶ **Richiesta di anticipazione intervenuta dopo il 22 maggio 2012 (prima del D.L.174/2012) e non ancora liquidata**
- ▶ **Richiesta di anticipazione intervenuta dopo il 22 maggio 2012 (prima del D.L. 174/2012) e già liquidata**
- ▶ **La fiscalità sulle anticipazioni per terremoto ed impatto sulla scelta del vecchio iscritto a fondo preesistente in merito al regime da applicarsi al montante maturato post 2007**

- ▶ **A fronte delle fattispecie considerate opportunità di circostanziarle nella relativa modulistica**